

Corte di cassazione, sez. I penale, sentenza n.480 del 6 gennaio 2013

Decisione sul ricorso avverso la sentenza n.1730/2008 Trib. Modena del 11 febbraio 2010

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 11 febbraio 2010 il Tribunale monocratico di Modena, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, ha assolto il cittadino straniero *** ** dal reato di cui all'art. 650 cod. pen., perché il fatto non sussiste.

I fatti quali ricostruiti in sentenza sono i seguenti: il 20 marzo 2007 componenti del nucleo carabinieri dell'ispettorato del lavoro di Modena, identificavano una persona di nazionalità straniera che risultava privo di permesso di soggiorno, il quale, dopo aver declinato false generalità, ammetteva di chiamarsi *** **. Gli accertamenti sulle esatte generalità dell'uomo terminavano in un orario in cui l'ufficio stranieri della Questura era chiuso, per cui i militari gli consegnavano un biglietto di invito a presentarsi il giorno dopo presso il predetto ufficio, per regolarizzare la sua posizione sul territorio dello Stato, con l'avvertenza che in caso di inosservanza sarebbe stato punito ai sensi dell'art. 650 cod. pen..

Riteneva il tribunale che essendo l'art. 650 norma penale in bianco, di carattere sussidiario, essa può operare solo quando la violazione del provvedimento dell'autorità non trova nell'ordinamento la sua specifica sanzione, non necessariamente di carattere penale, ed in particolare non opera quando l'ordine sia munito di un proprio meccanismo di tutela.

Richiamava, quindi, in relazione all'inottemperanza all'invito dato dall'autorità di pubblica sicurezza allo straniero di presentarsi presso l'ufficio di polizia volto a procedere all'espulsione dal territorio dello Stato, la giurisprudenza di legittimità che di recente si era espressa escludendone la riconducibilità alla fattispecie sanzionata penalmente dall'art. 650 cod. pen., Concludeva che, alla luce della obiettiva condizione dell'imputato e delle affermazioni rese in dibattimento dall'appuntato ****, era indubbio che l'invito rivolto a fosse finalizzato a consentire alla Questura di dare corso all'esecuzione dell'espulsione del soggetto dal territorio nazionale, di qui l'assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Modena ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna il quale deduce l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 650 cod. pen..

Sostiene il PG ricorrente che la sentenza gravata si fonda su un indirizzo giurisprudenziale non condivisibile e contraddetto da altro maggioritario per il quale, anche dopo l'abrogazione dell'art.144 TUPS ad opera del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 47, le forze dell'ordine continuano ad avere la facoltà di invitare lo straniero a presentarsi all'autorità competente per ragioni di pubblica sicurezza; si tratta di ordine vincolante e pienamente legittimo la cui violazione integra il reato previsto dall'art. 650 cod. pen..

Più specificamente l'invito a presentarsi per "regolarizzare la posizione relativa al permesso di soggiorno" è un tipico ordine impartito per ragioni di sicurezza pubblica rientrando tra queste ragioni tutte le finalità di pubblica sicurezza sottese ai contenuti normativi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998 da cui derivino obblighi o soggezioni gravanti sul soggetto (Sez. 1, sent. 21.10.2005, n. 43837, PG in proc. Bledal; Rv. 232876).

Non vi è motivo di escludere, secondo il ricorrente, dalle finalità per le quali l'ordine di presentazione può essere impartito la necessità di eseguire un provvedimento di espulsione posto

che non vi sarebbe alcuna illegittima surroga al potere di allontanamento del Questore; di più, nel caso di specie i carabinieri emisero l'invito a causa della chiusura notturna dell'unico ufficio competente a prendere i provvedimenti necessari ad eseguire l'espulsione secondo le modalità previste dalla legge, dunque legittimamente emisero l'ordine di presentazione per motivi di sicurezza pubblica e la inottemperanza ad esso è sanzionata dall'art. 650 cod. pen.,.

Ritenuto in diritto

1. Secondo il più recente indirizzo interpretativo di questa Corte, applicato con la sentenza gravata e ribadito anche in una recente decisione non massimata di questa sezione prima (la n. 5058 del 2012) relativa ad impugnazione proposta dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna e che il Collegio condivide, «non risponde del reato previsto dall'art. 650 cod. pen. lo straniero che non ottemperi all'invito a presentarsi presso un ufficio di P.S. ai fini dell'espulsione dal territorio nazionale, in quanto l'ordine di allontanamento del Questore e la relativa sequenza procedimentale stabilita dal d. lgs. n. 286 del 1998, art. 14 non possono essere validamente surrogati da altri atti» (Cass. Sez. 1, sent. 1.4.2009, n. 19154, Rv. 230631; Cass. Sez. 1, sent. 1.4.2009, n. 19154, Rv.230631; Cass. Sez. 1, sent. 20.5.2010, n. 32974, Rv.248273). Tale orientamento ermeneutico si fonda sul rilievo che la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., tipica norma penale in bianco di carattere sussidiario, è configurabile quando il fatto della mancata osservanza del provvedimento dell'autorità non sia previsto come reato da una specifica norma ovvero qualora il provvedimento rimasto inosservato sia munito di un proprio meccanismo di tutela (Cass. Sez. 1, sent. 14.2.2000, n. 01711, Rv. 215341; Cass. Sez. 1, sent. 3.3.2000, 2653, Rv. 215373).

È stato quindi ribadito che la mancata osservanza deve riguardare:

- un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, o di igiene o di giustizia;
- un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione;
- un provvedimento emesso per ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico, di igiene che sia adottato nell'interesse della collettività e non di singoli soggetti.

Per provvedimento dato per “ragione di sicurezza pubblica”, per quel che attiene alla fattispecie qui ci occupa, deve intendersi lo specifico provvedimento ovvero ordine amministrativo autorizzato da una norma giuridica a tutela della sicurezza collettiva, che sia finalizzato alla preventiva eliminazione di situazioni pericolose per i consociati.

3. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi ed invero nel caso di specie l'ordine impartito all'imputato dai Carabinieri di Modena di presentarsi presso l'ufficio di Polizia era rivolto solo a facilitare la procedura di espulsione nei suoi confronti, non a provvedere alla tutela di specifiche ed esplicitate esigenze di sicurezza pubblica, come peraltro implicitamente riconosciuto dallo stesso PM ricorrente laddove afferma che l'ordine fu impartito per la necessità di attivare con speditezza la trafila burocratica connessa alla espulsione, in caso di sussistenza dei presupposti.

4. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2012